



COMUNE DI CASTELTERMINI

(Libero Consorzio di Agrigento)

Ufficio Tecnico Comunale – Sez. Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 18/1/2017

OGGETTO: Annullamento permesso di costruire assentito – Ditta Arnone Giuseppina, nata a Palermo il 13/08/1966 - c.f.: RNNGPP66M53G273L residente a Casteltermini in C.da Malvello.

L'ANNO DUEMILADICIASSETTE, IL GIORNO DICIOOTTO DEL MESE DI GENNAIO, ALLE ORE 9:00,

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3

Premesso:

CHE con istanza prot. N. 1726 del 27/1/2016 la ditta Arnone Giuseppina nata a Palermo il 13/08/1966 c.f.: RNNGPP66M53G273L e residente a Casteltermini in C.da Malvello, ha inoltrato richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato con struttura in c.a. in via E. Fermi, da adibire ad autorimessa e ad abitazione all'interno delle particelle n. 355 e 386 (F.R. demolito) del foglio di mappa n. 35;

CHE con nota prot. N. 9083 del 28/4/2016, la ditta Arnone Giuseppina ha trasmesso in sostituzione ulteriore elaborati, in particolare ha sostituito: Relazione tecnica illustrativa, Elaborati grafici e specificatamente: stralci planimetrici e piante, sezioni e prospetti;

CHE il Responsabile di P.O. n. 3, nel periodo previsto dalla normativa vigente che ha scaturito il silenzio assenso, non ha provveduto ad emettere nessun atto amministrativo allo scopo di rigettare e/o accogliere l'istanza di concessione edilizia di che trattasi;

CHE con Determina del Sindaco n° 40 del 27/12/2016, lo scrivente Geom. Giuseppe Ballone, veniva nominato Responsabile di P.O. n. 3 dal 27/12/2016 al 31/12/2016 e con successiva Determinazione Sindacale n° 1 del 2/1/2017 veniva nominato Responsabile di P.O. n°3 dal 2/1/2017 dal 28/2/2017;

CHE con nota prot. n. 134 del 4/1/2017, con allegata perizia giurata redatta dal tecnico progettista Ing. Ignazio Lo Re, la ditta Arnone Giuseppa, avvalendosi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 17/1994, ha comunicato l'inizio dei lavori per il 4/1/2017;

CHE l'art. 2, comma 8, prevede che nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

CHE lo scrivente visionati gli atti d'ufficio ha riscontrato che non sussistono i presupposti idonei a dare continuità ai lavori e pertanto, ritiene opportuno, in autotutela, annullare il permesso di costruire assentito, per le motivazioni di seguito indicate:

- l'appezzamento di terreno, in cui doveva essere realizzato il fabbricato di cui alla richiesta prot. n. 1726 del 27/1/2016 e successiva nota prot. n. 9083 del 28/4/2016, in passato era stato interessato ad un intervento edilizio per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, giusta licenza edilizia n. 27 del 28/5/1968, rilasciata in conformità alla Legge 17/8/1942 N. 1150 ed alle norme in vigore della Legge 6/8/1967 N. 765, come anche da prescrizione espressa dall'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, prot. n. 762 del 5/2/1968 assunta al protocollo di questo comune al n. 3182 del 30/4/1968, alla ditta Arnone Onofrio e Varsalona Maria. Nello specifico veniva accertato che detta particella, individuata in catasto con il n. 89/b del foglio di mappa n. 35, estesa mq 713 di cui mq 312, veniva interessata dal fabbricato (costituito da P.T, quattro elevazioni e attico) e mq 401 veniva adibita a verde con la formazione di aiuole, mentre negli elaborati grafici l'area non occupata dal fabbricato veniva evidenziata in colore rosso e veniva destinata a verde e parcheggio venendo a creare un vincolo pertinenziale al fabbricato;
- la perizia giurata ai sensi dell'art.2 della LR n.17/94 è stata superata dalla LR n.16 del 10.08.2016, pubblicata in GURS in data 19.08.2016;
- il titolo autorizzatorio doveva concretizzarsi con una SCIA oppure con una DIA, in luogo del permesso di costruire, ai sensi del DPR n.380/2001 così come recepito dalla L.R. n.16/2016;

CHE con nota prot. n. 614 del 10/1/2017, alla ditta Arnone Giuseppina, è stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento alla C.E. assentita e sospensione dei lavori, ai sensi degli artt. 7, 8 e 21 nonies della L. 241/1990 ess.mm.ii.;

CHE la ditta Arnone Giuseppina, a riscontro del succitato avvio del procedimento di annullamento, con nota prot. n. 706 del 12/1/2017, ha prodotto le dovute osservazioni che questo ufficio non ha ritenuto valide ed accoglibili per le motivazioni sopra riportate;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016 di recepimento con modifiche del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizia). La Legge Regionale n. 16/2016 è immediatamente applicabile nella Regione Siciliana;

Visto l'O.R.EE.LL. e s.m.i.

DETERMINA

Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

Annullare il permesso di costruire assentito, in autotutela, alla ditta Arnone Giuseppina nata a Palermo il 13/08/1966 e residente a Casteltermini in C.da Malvello, per la realizzazione di un fabbricato con struttura in c.a. in via E. Fermi, da adibire ad autorimessa e ad abitazione all'interno delle particelle n. 355 e 386 (F.R. demolito) del foglio di mappa n. 35;

il presente provvedimento verrà notificato:

- Alla Ditta Arnone Giuseppina residente a Casteltermini in C.da Malvello;
 - Al D. L. Ing. Ignazio Lo Re, Via Vespri n. 12, Casteltermini;
 - Al Legale Rappresentante dell'impresa Edile "ISA.GIU. Costruzioni" sig. Arnone Onofrio, Via Jan Palach, 19, Casteltermini;
- e trasmessa All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

Imputare la spesa al Tit. _____ Funz. _____ Serv. _____ Int. _____

**IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
F.to (Geom. Giuseppe Ballone)**

dare atto che:

ai sensi del comma 4, art. 3 della legge 7 agosto 1990n. 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss. mm., entro il termine di gg. 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.
- Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità, entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine di cui sopra

OGGETTO: Annullamento permesso di costruire assentito – Ditta Arnone Giuseppina, nata a Palermo il 13/08/1966 - c.f.: RNNGPP66M53G273L residente a Casteltermini in C.da Malvello Rimborso somme

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n° 267**

Casteltermini, lì 19/01/2017

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Teresa Spoto

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme dichiarazione del messo comunale,

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal _____ al _____
per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE